

COPIA

Avv. Gabriele Bavaro
C.so Vitt. Emanuele 172 - 70122 Bari - Tel. 080-5220597
C.so Vitt. Emanuele 22 - 20122 Milano - Tel-fax. 02-39680184

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari

Ricorso ex artt. 31 e 117 d.lgs. 104/10 e art. 2 l. 241/90

dei sigg.ri **Perrone Angela Maria**, nata il 13.6.1932, a Modugno ed ivi residente alla via Roma, n. 65, C.F. PRRNLM32H53F262M, **Ruccia Adalgisa sr.**, nata il 20.5.1966, a Busto Arsizio ed ivi residente alla via Rossini, n. 109, C.F. RCCDGS66E60B300T, **Ruccia Adalgisa jr.**, nata il 27.8.1971, a Bari, residente in Modugno al C.so Vittorio Emanuele, n. 19, C.F. RCCDGS71M67A662G, **Ruccia Daniele**, nato il 4.8.1969, a Bari, residente in Modugno, alla via Roma, n. 65, C.F. RCCDNL69M04A662W, **Ruccia Giovanna**, nata il 3.9.1976, a Modugno, ivi residente al C.so Vittorio Emanuele, n. 19, C.F. RCCGNL76P43F262I, **Ruccia Vincenzo**, nato il 2.3.1965, a Bari, residente a Magnago, alla via Nobile della Croce, n. 2 - C.F. RCCVCN65C02B737S - **Ruccia Vito**, nato il 28.1.1968, a Busto Arsizio, ivi residente alla via Mameli, n. 15, C.F. RCCVTI68A28B300I, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Caterina Bavaro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari, al C.so Vittorio Emanuele, n. 172, in virtù di mandato a margine del presente atto, p.e.c. bavaro.gabriele@avvocatibari.legalmail.it - p.e.c. bavaro.caterina@avvocatibari.legalmail.it e fax n. 080/5739876,

contro

- il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t.,
- Regione Puglia, in persona del Presidente p.t.,

- **ricorrenti**-

- **resistenti**-

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli Avvocati **Gabriele Bavaro** e **Caterina Bavaro**, presso il loro studio in Bari al C.so Vitt. Emanuele n. 172 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio.

Conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in loro sostituzione, ritenendo sin da ora il loro operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

Vittorio Ruccia
Adalgisa Ruccia
Daniele Ruccia
Per autentica di firma

ai sensi della Legge 241/90 si nomina

il Responsabile del Procedimento

Ricevuto il 19/6/2014

Jose Bruno

Responsabile Amministrativo

il Resp. Servizio 19/6/2014

CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C.F. 62

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0028823

del 18/06/2014

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sulla domanda di lottizzazione del comparto edificatorio A49 presentata dai ricorrenti, di cui alla pratica edilizia n. 155/2009, nonché dell'ulteriore silenzio-inadempimento sia comunale che regionale formatosi in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) dello stesso piano di lottizzazione,

previo accertamento

dell'esistenza e violazione da parte del Comune resistente dell'obbligo di provvedere sulla predetta domanda di lottizzazione nonché dell'obbligo in capo ad entrambe le Amministrazioni resistenti di esprimere il parere relativo alla v.a.s. del piano lottizzatorio *de quo*

e per la condanna

- 1) del Comune resistente alla conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione ed approvazione con un provvedimento espresso del PUE da parte dell'organo comunale competente;
- 2) di entrambe le Amministrazioni comunale e regionale resistenti alla conclusione del procedimento relativo alla v.a.s. sul piano di lottizzazione mediante espressione del correlato parere.

Premesse in fatto

1. - I ricorrenti sono comproprietari di un suolo edificatorio, sito nel territorio comunale di Modugno alla Contrada Lago ed identificato in catasto al fg. 25

MANDATO

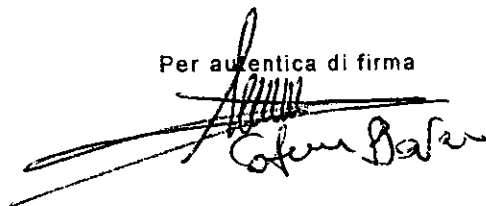
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli Avvocati **Gabriele Bavaro** e **Caterina Bavaro**, presso il loro studio in Bari al C.so Vitt. Emanuele n. 172 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio.

Conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in loro sostituzione, ritenendo sin da ora il loro operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

Adelina Perre
Giovanna Quirio
Domenico Perre

Per autentica di firma



ptc. 1950, di estensione pari a mq. 12.426, compreso nel comparto edificatorio di tipo A, che viene denominato A49 nel vigente P.R.G.

2. – Gli stessi, proprietari per oltre il 51% delle aree ricadenti nel comparto edificatorio A49, hanno presentato in data 3.11.2009 presso gli uffici tecnici del Comune di Modugno, unitamente ad altri privati proprietari, una domanda di lottizzazione (prat. edilizia n. 155/2009) relativamente a tale comparto, la cui superficie è pari a circa 33.325 mq.; in particolare, l'area dello stesso comparto risulta delimitata *“a sud-ovest dal comparto A48, a nord e nord-ovest dal centro urbano esistente, a sud e sud-est dalla viabilità di P.R.G.”* ed è tipizzata (come innanzi detto) dal vigente P.R.G. come *“comparto di tipo A per espansione residenziale”* come risulta dalla *“relazione illustrativa”* allegata al p.d.l.

3. – A seguito poi di contatti intercorsi con l'Ufficio urbanistico comunale e di richieste di atti ed elaborati progettuali integrativi della predetta domanda di lottizzazione, l'ing. Cota (coprogettista del PUE) con nota del 4.5.2011 trasmetteva la documentazione tecnica in questione.

4. – In prosieguo, con nota prot. n. 33992 del 5.7.2011 il Settore urbanistica e gestione del territorio del Comune resistente richiedeva espressamente ulteriore documentazione tecnica relativa alla lottizzazione del ridetto comparto, la quale veniva nuovamente trasmessa dal tecnico della lottizzazione all'ufficio competente con nota del 2.12.2011.

5. – Solo a seguito di detta doppia integrazione documentale, il Comune resistente comunicava con nota prot. n. 16234 del 3.4.2012 l'avvio del procedimento volto all'approvazione del piano di lottizzazione *de quo*.

6. – Senonché, nonostante l'avvenuta integrazione di tutta la documentazione richiesta, il Comune resistente non provvedeva a concludere il procedimento amministrativo, costringendo uno dei ricorrenti a diffidare con nota del 19.12.2012 lo stesso a definire siffatto procedimento di adozione del PUE non senza rimarcare che tutta la documentazione tecnica richiesta era stata prontamente trasmessa all'Ufficio urbanistico e che era decorso infruttuosamente il termine perentorio dei novanta giorni dall'ultima integrazione documentale.

Il Comune resistente dal canto suo né riscontrava tale diffida né comunque provvedeva a concludere il procedimento amministrativo, continuando a serbare un silenzio incomprensibile oltre che del tutto ingiustificato.

7. – Successivamente, i ricorrenti con istanza datata 14.3.2013 a mezzo del proprio tecnico richiedevano, ad integrazione della istanza lottizzatoria in questione, la certificazione di sostenibilità ambientale (ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2272/2009) ed il conseguimento del bonus volumetrico, presentando ulteriori *“elaborati tecnici sostitutivi/integrativi della proposta progettuale”* iniziale (prat. n. 155/2009).

8. – In prosieguo i ricorrenti, visto l'ingiustificato ed assurdo protrarsi della predetta inerzia procedimentale del Comune resistente, sono stati costretti tramite il proprio legale con nota del 27.6.2013 a diffidare lo stesso *“a voler concludere il procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di lottizzazione per il comparto edificatorio A 49 e, per l'effetto, ad adottare senza ulteriore indugio il dovuto, espresso e motivato provvedimento conclusivo nel rispetto dell'art. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art.*

16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001”, che stabilisce che il “*il PUE sia adottato*” dall’organo comunale competente “*entro novanta giorni dalla ricezione della proposta*”.

Il Comune resistente non riscontrava tale diffida, continuando in modo del tutto assurdo ed ingiustificato a non voler concludere il procedimento di approvazione del P.U.E. in questione.

9. – Inoltre, poiché il Comune aveva manifestato nel corso delle riunioni la necessità che la domanda lottizzatoria fosse sottoposta a v.a.s., a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 44/2012, i ricorrenti con nota dell’1.10.2013 trasmettevano diligentemente la documentazione in materia di v.a.s.

10. - Il Comune resistente, una volta acquisita la documentazione sulla v.a.s., dopo un periodo di totale inerzia ed ingiustificato silenzio, con determinazione n. 980 del 18.10.2013 dava “*avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del piano di lottizzazione*” in questione, trasmettendo quale “*autorità procedente*” con nota prot. n. 53213 del 24 ottobre 2013 alla Regione Puglia “*gli atti amministrativi ex art. 8 l.r. n. 44/2012*” per “*la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Lottizzazione A6, A8 e A49*”.

Tale procedura di verifica di assoggettabilità alla v.a.s. del piano lottizzatorio A 49 né dalla Regione resistente (in qualità di “*autorità competente*” in base alla legge regionale n. 44/2012) né tanto meno dal Comune resistente (prima in qualità di “*autorità procedente*” in base alla stessa legge regionale n. 44/2012 e successivamente divenuto anche “*autorità competente*” per l’effetto

dell'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 12.2.2014) è stata mai conclusa, essendosi limitata ancora una volta l'Amministrazione comunale resistente solo ad avviare il procedimento stesso.

11 - Sta di fatto che, nonostante sia ampiamente decorso il termine procedimentale di cui all'art. 2 legge 241/90 e s.m.i. e all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001 (come si è detto 90 giorni) dalla data di completamento dell'istruttoria dell'istanza lottizzatoria in questione (avvenuta con la presentazione della documentazione integrativa in data 14.3.2013), sebbene vi siano state ben due diffide in tal senso, il Comune resistente a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla conclusione del relativo procedimento amministrativo e alla dovuta e conseguente adozione del P.U.E., serbando, dunque, un comportamento inerte e silente, privo di ogni logica e valida giustificazione.

Ma anche in relazione alla procedura della v.a.s. sia la Regione che il Comune continuano a serbare una inerzia ingiustificata non esprimendo il relativo parere nel termine procedimentale di novanta giorni, che è spirato se lo si faccia decorrere sia dalla presentazione della documentazione alla Regione, avvenuta in data 24.10.2013, sia dalla successiva pubblicazione, avvenuta in data 17.2.2014, della legge regionale n. 4 del 12.2.2014 di attribuzione della competenza in materia di v.a.s. al Comune e non più alla Regione.

12. - Orbene, avverso siffatta duplice ed illegittima inerzia sia dell'Amministrazione comunale sia dell'Amministrazione regionale i deducanti non possono esimersi dal ricorrere dinanzi a codesto ecc.mo Tribunale amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e

117 del d.lgs. n. 104/10 ed all'art. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i., deducendone la manifesta ed assoluta illegittimità per i seguenti motivi in

Diritto

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i., dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001, dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 4, 7 ed 8 della legge regionale n. 44/2012 nella sua formulazione originaria nonché con le modifiche apportate dalla successiva legge regionale n. 4/2014.

Violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento. Eccesso di potere per omessa istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 cost.

Il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Modugno è manifestamente illegittimo, anzitutto, per palese violazione delle norme sul procedimento amministrativo e segnatamente di quella sul termine massimo di conclusione del predetto procedimento.

A) Come è noto nel nostro ordinamento giuridico vige l'art. 2 della legge 241/90, che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di concludere qualsiasi procedimento amministrativo in un **prefissato termine** *“mediante l'adozione di un provvedimento espresso”* in tutti i casi in cui esso *“consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio”*.

Siffatto termine, sempre in base alla citata disposizione legislativa, è differenziato a seconda della particolare tipologia del procedimento avviato e viene individuato da distinte disposizioni legislative; in materia di

approvazione di lottizzazione urbanistica da parte della Amministrazione comunale, a cui è stata rivolta la relativa istanza, si applica la legge regionale n. 20/2001, la quale all'art. 16, comma 3, stabilisce che il "*il PUE sia adottato*" dall'organo comunale competente "*entro novanta giorni dalla ricezione della proposta*".

B) Orbene, in tale contesto normativo, non v'è chi non veda come il silenzio-rifiuto serbato dal Comune resistente sull'istanza di lottizzazione urbanistica, di cui alla pratica edilizia n. 155/2009, sia chiaramente illegittimo in quanto in manifesta violazione delle disposizioni legislative testè richiamate, che al contrario sanciscono – con formulazione quanto mai chiara ed inequivocabile – **l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale, di provvedere espressamente sull'istanza degli interessati nel suddetto termine procedimentale di 90 giorni**, come espressamente disciplinato dalla legge regionale n. 20/2001.

Non dunque una mera facoltà, bensì un vero e proprio obbligo giuridico di provvedere, che nella specie è stato violato dal Comune di Modugno con il suo *injure* comportamento omissivo: sono decorsi ben oltre i novanta giorni dalla data dell'ultima integrazione della domanda in questione, avvenuta in data 14.3.2013, e a tutt'oggi il Comune resistente non ha affatto provveduto, nonostante anche la diffida sia dei ricorrenti che dello stesso difensore.

L'evidente omissione provvedimentale è, dunque, illegittima e va sanzionata da parte di codesto ecc.mo Tribunale **imponendo al Comune di Modugno di provvedere sull'istanza di approvazione della lottizzazione urbanistica entro e non oltre un certo termine**: nella specie sussistono, infatti, entrambi i

presupposti perché sia dichiarata l'illegittimità dell'impugnato silenzio-rifiuto, vale a dire la sussistenza in capo al Comune di un potere provvedimentale (il cui esercizio viene sollecitato) e la titolarità in capo ai privati ricorrenti di una posizione giuridicamente qualificata e che legittima la loro istanza di lottizzazione urbanistica.

In tal senso si è espressa pacificamente anche la giurisprudenza amministrativa, affermando che *“grava a carico dell'Amministrazione Comunale l'obbligo di pronunciarsi in maniera espressa e motivata sull'istanza di approvazione di piano di lottizzazione, dato che l'art 2 della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo a ogni istanza proposta dal cittadino”* (Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1915 dell'11.4.2013; in tal senso anche Tar Lazio, Latina, Sez. I, n. 7 del 13 gennaio 2011).

Quindi, secondo costante giurisprudenza sussiste *“a carico delle pubbliche amministrazioni”* in modo chiaro ed inequivocabile *“uno specifico obbligo di conclusione del procedimento amministrativo”*, ove lo stesso *“consegua obbligatoriamente ad una istanza”* (Tar Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1784 del 20.7.2010), sostenendo che *“il silenzio serbato da una pubblica amministrazione a fronte di una formale istanza del privato di approvazione di un Piano di Lottizzazione costituisce una elusione dell'obbligo imposto dall'art. 2 L. 241/90 di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso”* (Tar Puglia, Bari, Sez. II, n. 2100 del 17.9.2009).

L'obbligo del Comune di provvedere è, dunque, innegabile, come anche è innegabile il silenzio-rifiuto sino ad oggi illegittimamente formatosi: sicché,

sussiste tutto l'interesse dei ricorrenti a conseguire una pronuncia che accerti la violazione di tale obbligo, imponendo al Comune di pronunciarsi e quindi di provvedere necessariamente sull'istanza dei soggetti interessati, approvando il piano di lottizzazione *de quo*.

C) Sotto distinto profilo non può non evidenziarsi anche il **silenzio immotivato ed ingiustificato** serbato da **entrambe le Amministrazioni resistenti in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS** del piano lottizzatorio *de quo*, le cui “*modalità di svolgimento*” e termini della stessa “*verifica di assoggettabilità*” sono prescritti sia a livello nazionale dall'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, sia a livello regionale anche dagli artt. 4, 7 ed 8 della legge n. 44/2012 nella sua formulazione originaria, nonché con le modifiche apportate dalla successiva legge regionale n. 4/2014.

Infatti, il comma 4 del predetto art. 12 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “*l'autorità competente (la Regione), sentita la autorità procedente (il Comune), tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica di assoggettamento o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18*”; in tal senso anche l'art. 8 comma 4 della predetta legge regionale n. 44/2012 dispone che sia sempre “*l'autorità competenteentro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad adotta(re) il provvedimento di verifica assoggettando od escludendo il piano o programma dalla VAS*”.

Orbene, come descritto in narrativa, tale ulteriore procedimento era stato avviato dal Comune di Modugno (“*autorità procedente*”) trasmettendo alla

Regione Puglia (“*autorità competente*”) con nota prot. n. 53213 del 24 ottobre 2013 “*gli atti amministrativi ex art. 8 l.r. n. 44/2012*” relativi a siffatta verifica di assoggettamento e doveva, quindi, concludersi obbligatoriamente **entro i novanta giorni** prescritti dalle due menzionate normative, ossia entro e non oltre il **22.1.2014**.

Ma non solo la **Regione**, quindi, non ha mai concluso siffatto procedimento v.a.s. relativo al piano lottizzatorio in questione, violando con siffatto assurdo ed ingiustificato silente comportamento entrambe le normative, ma anche il **Comune** resistente, divenuto con l’entrata in vigore (in data 17.2.2014) della recente legge regionale n. 4/2014 organo competente (in base agli artt. 4, 7 ed 8 della legge n. 44/2012 novellati dalla ridetta legge regionale n. 4/2014) dei “*procedimenti avviati dalla Regione*”, che “*alla data di entrata in vigore del presente comma*” dovevano essere “*conclusi dai comuni*” (comma 7 bis dell’art. 4 della legge regionale n. 44/2012), non si è degnato di concludere a tutt’oggi siffatta procedura v.a.s., nonostante siano decorsi dal **17.2.2014** ben oltre **novanta ulteriori giorni**.

In conclusione, si chiede a codesto on.le Tribunale che – in base al combinato disposto di cui agli artt. 31 e 117 d.lgs. 104/10 ed all’art. 2 della legge n. 241/90 – ordini al Comune resistente **di concludere, sia il procedimento in questione con un provvedimento espresso di adozione ed approvazione del piano di lottizzazione urbanistico del comparto edificatorio A49, sia quello relativo alla v.a.s. correlata al medesimo piano lottizzatorio, essendo decorso per l’espressione del parere della stessa v.a.s. sia il primo che il**

secondo termine di novanta giorni, entrambi previsti dalla legge regionale n. 44/2012 prima e dopo la sua modifica avvenuta con legge n. 4/2014.

D) Posto che l'auspicata approvazione del PUE non può che concretizzarsi in una riqualificazione urbanistica a fini residenziali dell'area *de qua*, il silenzio-rifiuto del Comune è, inoltre, doppiamente illegittimo, giacchè si risolve in un'**indebita ed immotivata limitazione dello *ius edificandi* dei ricorrenti**: secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, in materia di lottizzazioni convenzionate, *"sussiste sempre l'obbligo per il comune di pronunciarsi, positivamente o negativamente, sull'istanza del privato, con conseguente illegittimità del silenzio inadempimento serbato a seguito di regolare diffida, risolvendosi esso in una immotivata limitazione della facoltà di edificare"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1181 del 2 marzo 2001; Sez. V n. 1997 del 31 dicembre 1998) che *"spetta al privato"* (sentenza TAR Abruzzo, Pescara, n. 721 del 14 novembre 2000).

P.Q.M.

voglia codesto on.le Tribunale dichiarare, in accoglimento dei motivi che precedono:

1) l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale resistente e conseguentemente disporre l'annullamento, ordinando all'inadempiente Comune di Modugno di provvedere sulla domanda di lottizzazione presentata dai ricorrenti entro un determinato termine e nei sensi sopra espressi, attesa la dimostrata fondatezza dell'istanza di lottizzazione in questione;

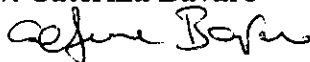
2) dichiarare illegittimo anche il silenzio-rifiuto sia della Regione che del Comune in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) dello stesso piano di lottizzazione A49 e conseguentemente disporre l'annullamento, ordinando agli inadempienti enti resistenti di provvedere in relazione a siffatta procedura entro un determinato termine e nei sensi sopra espressi.

Si precisa che la controversia ha valore indeterminabile.

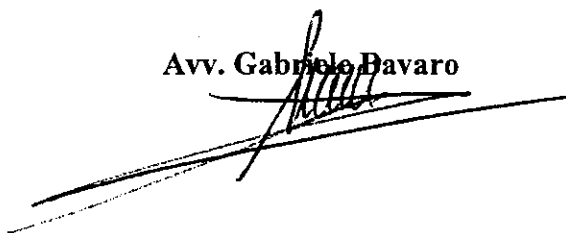
Vittoria di spese e competenze.

Bari,

Avv. Caterina Bavaro



Avv. Gabriele Bavaro



Relata di notifica: ad istanza dei Sigg.ri Perrone Angela Maria, Ruccia Adalgisa sr., Ruccia Adalgisa jr, Ruccia Daniele, Ruccia Giovanna, Ruccia Vincenzo, Ruccia Vito, io sottoscritto Avvocato Gabriele Bavaro, abilitato ad eseguire le notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rilasciata in data 5.2.2008, copia conforme del suesteso ricorso al Tar Bari ho notificato:

1) al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la Casa comunale in Modugno (70026), alla Piazza del Popolo, n. 16, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 431 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76529035715-0

Avv. Gabriele Bavaro



VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

2) alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente p.t., sedente per la carica in Bari (70121), al Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 432 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76529035716-1

Avv. Gabriele Bavaro

VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

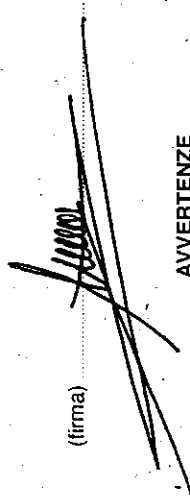
SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 431 Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1994 N. 53)

AVV. GABRIELE BAVARO

Corso Vittorio Emanuele, 172 - 70122 BARI
Tel. 080 522 0597 - Fax 080 573 9876
e-mail: gabrielebavaro@libero.it

(firma)



AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)

Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non patibilmente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dello avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il plico, **L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE** con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

ore 11.00 del 17/6/2014 R

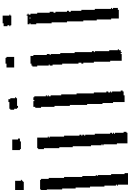
12.06.2014 11.35
Euro 008.55

Posteitaliane

Postaraccomandata

AR
10 / 6529035 / 750 / 0026
07010 70122 BARI 5 (BA)

1-PT013789



AG

RACC. A.R. n.
76529035715-0

SPET. 15

COMUNE DI MODUGNO IN PERS. DEL SINDACO P.T.

PIAZZA DEL POPOLO, 16

70026

MODUGNO (BA)

(Tel. 0376 320 401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 570 AW - A

R.G. 201400803 Sez. 3
Deposito il 23/6/2014

e.c. 12/4/2014

COPIA

Avv. Gabriele Bavaro
C.so Vitt. Emanuele 172 - 70122 Bari - Tel. 080-5220597
C.so Vitt. Emanuele 22 - 20122 Milano - Tel-fax. 02-39680184

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Bari

Ricorso ex artt. 31 e 117 d.lgs. 104/10 e art. 2 l. 241/90

dei sigg.ri **Perrone Angela Maria**, nata il 13.6.1932, a Modugno ed ivi residente alla via Roma, n. 65, C.F. PRRNLM32H53F262M, **Ruccia Adalgisa sr.**, nata il 20.5.1966, a Busto Arsizio ed ivi residente alla via Rossini, n. 109, C.F. RCCDGS66E60B300T, **Ruccia Adalgisa jr.**, nata il 27.8.1971, a Bari, residente in Modugno al C.so Vittorio Emanuele, n. 19, C.F. RCCDGS71M67A662G, **Ruccia Daniele**, nato il 4.8.1969, a Bari, residente in Modugno, alla via Roma, n. 65, C.F. RCCDNL69M04A662W, **Ruccia Giovanna**, nata il 3.9.1976, a Modugno, ivi residente al C.so Vittorio Emanuele, n. 19, C.F. RCCGNL76P43F262I, **Ruccia Vincenzo**, nato il 2.3.1965, a Bari, residente a Magnago, alla via Nobile della Croce, n. 2 - C.F. RCCVCN65C02B737S - **Ruccia Vito**, nato il 28.1.1968, a Busto Arsizio, ivi residente alla via Mameli, n. 15, C.F. RCCVTI68A28B300I, rappresentati e difesi nel presente giudizio dagli avv.ti Gabriele Bavaro e Caterina Bavaro ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Bari, al C.so Vittorio Emanuele, n. 172, in virtù di mandato a margine del presente atto, p.e.c. bavaro.gabriele@avvocatibari.legalmail.it - p.e.c. bavaro.caterina@avvocatibari.legalmail.it e fax n. 080/5739876,

- ricorrenti-

contro

- il Comune di Modugno, in persona del Sindaco p.t.,
- Regione Puglia, in persona del Presidente p.t.,

- resistenti -

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli Avvocati **Gabriele Bavaro** e **Caterina Bavaro**, presso il loro studio in Bari al C.so Vitt. Emanuele n. 172 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio.

Conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in loro sostituzione, ritenendo sin da ora il loro operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

Vincenzo Ruccia
Adalgisa Ruccia
Gianluigi Ruccia
Per autentica di firma

[Firma]

ai sensi della Legge 241/90 si nomina

il Responsabile del Procedimento

Ricevuto il 19/6/2014

Assessore:

Responsabile Con il gen. n. 19/6/2014

CITTA' DI MODUGNO

CODICE IPA C.F. 262

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0028823

del 18/06/2014



per l'annullamento

del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sulla domanda di lottizzazione del comparto edificatorio A49 presentata dai ricorrenti, di cui alla pratica edilizia n. 155/2009, nonché dell'ulteriore silenzio-inadempimento sia comunale che regionale formatosi in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) dello stesso piano di lottizzazione,

previo accertamento

dell'esistenza e violazione da parte del Comune resistente dell'obbligo di provvedere sulla predetta domanda di lottizzazione nonché dell'obbligo in capo ad entrambe le Amministrazioni resistenti di esprimere il parere relativo alla v.a.s. del piano lottizzatorio *de quo*

e per la condanna

- 1) del Comune resistente alla conclusione del procedimento amministrativo mediante adozione ed approvazione con un provvedimento espresso del PUE da parte dell'organo comunale competente;
- 2) di entrambe le Amministrazioni comunale e regionale resistenti alla conclusione del procedimento relativo alla v.a.s. sul piano di lottizzazione mediante espressione del correlato parere.

Premesse in fatto

1. - I ricorrenti sono comproprietari di un suolo edificatorio, sito nel territorio comunale di Modugno alla Contrada Lago ed identificato in catasto al fg. 25

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio gli Avvocati **Gabriele Bavaro e Caterina Bavaro**, presso il loro studio in Bari al C.so Vitt. Emanuele n. 172 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio.

Conferisco ai nominati difensori ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in loro sostituzione, ritenendo sin da ora il loro operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

Adelina F...
Giovanna...
Domenico...

Per autentica di firma

[Firma]
Gabriele Bavaro

ptc. 1950, di estensione pari a mq. 12.426, compreso nel comparto edificatorio di tipo A, che viene denominato A49 nel vigente P.R.G.

2. – Gli stessi, proprietari per oltre il 51% delle aree ricadenti nel comparto edificatorio A49, hanno presentato in data 3.11.2009 presso gli uffici tecnici del Comune di Modugno, unitamente ad altri privati proprietari, una domanda di lottizzazione (prat. edilizia n. 155/2009) relativamente a tale comparto, la cui superficie è pari a circa 33.325 mq.; in particolare, l'area dello stesso comparto risulta delimitata *“a sud-ovest dal comparto A48, a nord e nord-ovest dal centro urbano esistente, a sud e sud-est dalla viabilità di P.R.G.”* ed è tipizzata (come innanzi detto) dal vigente P.R.G. come *“comparto di tipo A per espansione residenziale”* come risulta dalla *“relazione illustrativa”* allegata al p.d.l.

3. – A seguito poi di contatti intercorsi con l'Ufficio urbanistico comunale e di richieste di atti ed elaborati progettuali integrativi della predetta domanda di lottizzazione, l'ing. Cota (coprogettista del PUE) con nota del 4.5.2011 trasmetteva la documentazione tecnica in questione.

4. – In prosieguo, con nota prot. n. 33992 del 5.7.2011 il Settore urbanistica e gestione del territorio del Comune resistente richiedeva espressamente ulteriore documentazione tecnica relativa alla lottizzazione del ridetto comparto, la quale veniva nuovamente trasmessa dal tecnico della lottizzazione all'ufficio competente con nota del 2.12.2011.

5. – Solo a seguito di detta doppia integrazione documentale, il Comune resistente comunicava con nota prot. n. 16234 del 3.4.2012 l'avvio del procedimento volto all'approvazione del piano di lottizzazione *de quo*.

6. – Senonché, nonostante l'avvenuta integrazione di tutta la documentazione richiesta, il Comune resistente non provvedeva a concludere il procedimento amministrativo, costringendo uno dei ricorrenti a diffidare con nota del 19.12.2012 lo stesso a definire siffatto procedimento di adozione del PUE non senza rimarcare che tutta la documentazione tecnica richiesta era stata prontamente trasmessa all'Ufficio urbanistico e che era decorso infruttuosamente il termine perentorio dei novanta giorni dall'ultima integrazione documentale.

Il Comune resistente dal canto suo né riscontrava tale diffida né comunque provvedeva a concludere il procedimento amministrativo, continuando a serbare un silenzio incomprensibile oltre che del tutto ingiustificato.

7. – Successivamente, i ricorrenti con istanza datata 14.3.2013 a mezzo del proprio tecnico richiedevano, ad integrazione della istanza lottizzatoria in questione, la certificazione di sostenibilità ambientale (ai sensi della delibera di giunta regionale n. 2272/2009) ed il conseguimento del bonus volumetrico, presentando ulteriori *“elaborati tecnici sostitutivi/integrativi della proposta progettuale”* iniziale (prat. n. 155/2009).

8. – In prosiegua i ricorrenti, visto l'ingiustificato ed assurdo protrarsi della predetta inerzia procedimentale del Comune resistente, sono stati costretti tramite il proprio legale con nota del 27.6.2013 a diffidare lo stesso *“a voler concludere il procedimento amministrativo avviato con la presentazione della domanda di lottizzazione per il comparto edificatorio A 49 e, per l'effetto, ad adottare senza ulteriore indugio il dovuto, espresso e motivato provvedimento conclusivo nel rispetto dell'art. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i. nonché dell'art.*

16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001", che stabilisce che il "il PUE sia adottato" dall'organo comunale competente "entro novanta giorni dalla ricezione della proposta".

Il Comune resistente non riscontrava tale diffida, continuando in modo del tutto assurdo ed ingiustificato a non voler concludere il procedimento di approvazione del P.U.E. in questione.

9. – Inoltre, poiché il Comune aveva manifestato nel corso delle riunioni la necessità che la domanda lottizzatoria fosse sottoposta a v.a.s., a seguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge regionale n. 44/2012, i ricorrenti con nota dell'1.10.2013 trasmettevano diligentemente la documentazione in materia di v.a.s.

10. - Il Comune resistente, una volta acquisita la documentazione sulla v.a.s., dopo un periodo di totale inerzia ed ingiustificato silenzio, con determinazione n. 980 del 18.10.2013 dava "avvio alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica del piano di lottizzazione" in questione, trasmettendo quale "autorità procedente" con nota prot. n. 53213 del 24 ottobre 2013 alla Regione Puglia "gli atti amministrativi ex art. 8 l.r. n. 44/2012" per "la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) dei Piani di Lottizzazione A6, A8 e A49".

Tale procedura di verifica di assoggettabilità alla v.a.s. del piano lottizzatorio A 49 né dalla Regione resistente (in qualità di "autorità competente" in base alla legge regionale n. 44/2012) né tanto meno dal Comune resistente (prima in qualità di "autorità procedente" in base alla stessa legge regionale n. 44/2012 e successivamente divenuto anche "autorità competente" per l'effetto

dell'entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 12.2.2014) è stata mai conclusa, essendosi limitata ancora una volta l'Amministrazione comunale resistente solo ad avviare il procedimento stesso.

11 - Sta di fatto che, nonostante sia ampiamente decorso il termine procedimentale di cui all'art. 2 legge 241/90 e s.m.i. e all'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001 (come si è detto 90 giorni) dalla data di completamento dell'istruttoria dell'istanza lottizzatoria in questione (avvenuta con la presentazione della documentazione integrativa in data 14.3.2013), sebbene vi siano state ben due diffide in tal senso, il Comune resistente a tutt'oggi non ha ancora provveduto alla conclusione del relativo procedimento amministrativo e alla dovuta e conseguente adozione del P.U.E., serbando, dunque, un comportamento inerte e silente, privo di ogni logica e valida giustificazione.

Ma anche in relazione alla procedura della v.a.s. sia la Regione che il Comune continuano a serbare una inerzia ingiustificata non esprimendo il relativo parere nel termine procedimentale di novanta giorni, che è spirato se lo si faccia decorrere sia dalla presentazione della documentazione alla Regione, avvenuta in data 24.10.2013, sia dalla successiva pubblicazione, avvenuta in data 17.2.2014, della legge regionale n. 4 del 12.2.2014 di attribuzione della competenza in materia di v.a.s. al Comune e non più alla Regione.

12. - Orbene, avverso siffatta duplice ed illegittima inerzia sia dell'Amministrazione comunale sia dell'Amministrazione regionale i deducenti non possono esimersi dal ricorrere dinanzi a codesto ecc.mo Tribunale amministrativo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31 e

117 del d.lgs. n. 104/10 ed all'art. 2 della legge n. 241/90 e s.m.i., deducendone la manifesta ed assoluta illegittimità per i seguenti motivi in

Diritto

Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge 241/90 e s.m.i., dell'art. 16, comma 3, della legge regionale n. 20/2001, dell'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 4, 7 ed 8 della legge regionale n. 44/2012 nella sua formulazione originaria nonché con le modifiche apportate dalla successiva legge regionale n. 4/2014.

Violazione dei principi di trasparenza e del giusto procedimento. Eccesso di potere per omessa istruttoria. Illogicità ed ingiustizia manifesta.

Violazione del principio di buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 cost.

Il silenzio-rifiuto serbato dal Comune di Modugno è manifestamente illegittimo, anzitutto, per palese violazione delle norme sul procedimento amministrativo e segnatamente di quella sul termine massimo di conclusione del predetto procedimento.

A) Come è noto nel nostro ordinamento giuridico vige l'art. 2 della legge 241/90, che impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di concludere qualsiasi procedimento amministrativo in un **prefissato termine** “*mediante l'adozione di un provvedimento espresso*” in tutti i casi in cui esso “*consegua obbligatoriamente ad una istanza ovvero debba essere iniziato d'ufficio*”.

Siffatto termine, sempre in base alla citata disposizione legislativa, è differenziato a seconda della particolare tipologia del procedimento avviato e viene individuato da distinte disposizioni legislative; in materia di

approvazione di lottizzazione urbanistica da parte della Amministrazione comunale, a cui è stata rivolta la relativa istanza, si applica la legge regionale n. 20/2001, la quale all'art. 16, comma 3, stabilisce che il "*il PUE sia adottato*" dall'organo comunale competente "*entro novanta giorni dalla ricezione della proposta*".

B) Orbene, in tale contesto normativo, non v'è chi non veda come il silenzio-rifiuto serbato dal Comune resistente sull'istanza di lottizzazione urbanistica, di cui alla pratica edilizia n. 155/2009, sia chiaramente illegittimo in quanto in manifesta violazione delle disposizioni legislative testè richiamate, che al contrario sanciscono – con formulazione quanto mai chiara ed inequivocabile – **l'obbligo in capo all'Amministrazione comunale, di provvedere espressamente sull'istanza degli interessati nel suddetto termine procedimentale di 90 giorni**, come espressamente disciplinato dalla legge regionale n. 20/2001.

Non dunque una mera facoltà, bensì un vero e proprio obbligo giuridico di provvedere, che nella specie è stato violato dal Comune di Modugno con il suo *injure* comportamento omissivo: sono decorsi ben oltre i novanta giorni dalla data dell'ultima integrazione della domanda in questione, avvenuta in data 14.3.2013, e a tutt'oggi il Comune resistente non ha affatto provveduto, nonostante anche la diffida sia dei ricorrenti che dello stesso difensore.

L'evidente omissione provvedimentale è, dunque, illegittima e va sanzionata da parte di codesto ecc.mo Tribunale imponendo al Comune di Modugno di provvedere sull'istanza di approvazione della lottizzazione urbanistica entro e non oltre un certo termine: nella specie sussistono, infatti, entrambi i

presupposti perché sia dichiarata l'illegittimità dell'impugnato silenzio-rifiuto, vale a dire la sussistenza in capo al Comune di un potere provvedimentale (il cui esercizio viene sollecitato) e la titolarità in capo ai privati ricorrenti di una posizione giuridicamente qualificata e che legittima la loro istanza di lottizzazione urbanistica.

In tal senso si è espressa pacificamente anche la giurisprudenza amministrativa, affermando che *“grava a carico dell'Amministrazione Comunale l'obbligo di pronunciarsi in maniera espressa e motivata sull'istanza di approvazione di piano di lottizzazione, dato che l'art 2 della legge n. 241/1990 impone all'Amministrazione di fornire un riscontro esplicito e motivato, riguardo a ogni istanza proposta dal cittadino”* (Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, n. 1915 dell'11.4.2013; in tal senso anche Tar Lazio, Latina, Sez. I, n. 7 del 13 gennaio 2011).

Quindi, secondo costante giurisprudenza sussiste *“a carico delle pubbliche amministrazioni”* in modo chiaro ed inequivocabile *“uno specifico obbligo di conclusione del procedimento amministrativo”*, ove lo stesso *“consegua obbligatoriamente ad una istanza”* (Tar Puglia, Lecce, Sez. I, n. 1784 del 20.7.2010), sostenendo che *“il silenzio serbato da una pubblica amministrazione a fronte di una formale istanza del privato di approvazione di un Piano di Lottizzazione costituisce una elusione dell'obbligo imposto dall'art. 2 L. 241/90 di concludere il procedimento mediante adozione di un provvedimento espresso”* (Tar Puglia, Bari, Sez. II, n. 2100 del 17.9.2009).

L'obbligo del Comune di provvedere è, dunque, innegabile, come anche è innegabile il silenzio-rifiuto sino ad oggi illegittimamente formatosi: sicché,

sussiste tutto l'interesse dei ricorrenti a conseguire una pronuncia che accerti la violazione di tale obbligo, imponendo al Comune di pronunciarsi e quindi di provvedere necessariamente sull'istanza dei soggetti interessati, approvando il piano di lottizzazione *de quo*.

C) Sotto distinto profilo non può non evidenziarsi anche il **silenzio immotivato ed ingiustificato serbato da entrambe le Amministrazioni resistenti in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS** del piano lottizzatorio *de quo*, le cui “*modalità di svolgimento*” e termini della stessa “*verifica di assoggettabilità*” sono prescritti sia a livello nazionale dall'art. 12 del d.lgs. n. 152/2006, sia a livello regionale anche dagli artt. 4, 7 ed 8 della legge n. 44/2012 nella sua formulazione originaria, nonché con le modifiche apportate dalla successiva legge regionale n. 4/2014.

Infatti, il comma 4 del predetto art. 12 d.lgs. n. 152/2006 stabilisce che “*l'autorità competente (la Regione), sentita la autorità procedente (il Comune), tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica di assoggettamento o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18*”; in tal senso anche l'art. 8 comma 4 della predetta legge regionale n. 44/2012 dispone che sia sempre “*l'autorità competenteentro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ad adotta(re) il provvedimento di verifica assoggettando od escludendo il piano o programma dalla VAS*”.

Orbene, come descritto in narrativa, tale ulteriore procedimento era stato avviato dal Comune di Modugno (“*autorità procedente*”) trasmettendo alla

Regione Puglia (*“autorità competente”*) con nota prot. n. 53213 del 24 ottobre 2013 *“gli atti amministrativi ex art. 8 l.r. n. 44/2012”* relativi a siffatta verifica di assoggettamento e doveva, quindi, concludersi obbligatoriamente **entro i novanta giorni** prescritti dalle due menzionate normative, ossia entro e non oltre il **22.1.2014**.

Ma non solo la **Regione**, quindi, non ha mai concluso siffatto procedimento v.a.s. relativo al piano lottizzatorio in questione, violando con siffatto assurdo ed ingiustificato silente comportamento entrambe le normative, ma anche il **Comune** resistente, divenuto con l'entrata in vigore (in data 17.2.2014) della recente legge regionale n. 4/2014 organo competente (in base agli artt. 4, 7 ed 8 della legge n. 44/2012 novellati dalla ridetta legge regionale n. 4/2014) dei *“procedimenti avviati dalla Regione”*, che *“alla data di entrata in vigore del presente comma”* dovevano essere *“conclusi dai comuni”* (comma 7 bis dell'art. 4 della legge regionale n. 44/2012), non si è degnato di concludere a tutt'oggi siffatta procedura v.a.s., nonostante siano decorsi dal **17.2.2014** ben oltre **novanta ulteriori giorni**.

In conclusione, si chiede a codesto on.le Tribunale che – in base al combinato disposto di cui agli artt. 31 e 117 d.lgs. 104/10 ed all'art. 2 della legge n. 241/90 – ordini al Comune resistente **di concludere, sia il procedimento in questione con un provvedimento espresso di adozione ed approvazione del piano di lottizzazione urbanistico del comparto edificatorio A49, sia quello relativo alla v.a.s. correlata al medesimo piano lottizzatorio, essendo decorso per l'espressione del parere della stessa v.a.s. sia il primo che il**

secondo termine di novanta giorni, entrambi previsti dalla legge regionale n. 44/2012 prima e dopo la sua modifica avvenuta con legge n. 4/2014.

D) Posto che l'auspicata approvazione del PUE non può che concretizzarsi in una riqualificazione urbanistica a fini residenziali dell'area *de qua*, il silenzio-rifiuto del Comune è, inoltre, doppiamente illegittimo, giacchè si risolve in un'**indebita ed immotivata limitazione dello *ius edificandi* dei ricorrenti**: secondo la giurisprudenza amministrativa, infatti, in materia di lottizzazioni convenzionate, *"sussiste sempre l'obbligo per il comune di pronunciarsi, positivamente o negativamente, sull'istanza del privato, con conseguente illegittimità del silenzio inadempimento serbato a seguito di regolare diffida, risolvendosi esso in una immotivata limitazione della facoltà di edificare"* (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 1181 del 2 marzo 2001; Sez. V n. 1997 del 31 dicembre 1998) che *"spetta al privato"* (sentenza TAR Abruzzo, Pescara, n. 721 del 14 novembre 2000).

P.Q.M.

voglia codesto on.le Tribunale dichiarare, in accoglimento dei motivi che precedono:

1) l'illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale resistente e conseguentemente disporre l'annullamento, ordinando all'inadempiente Comune di Modugno di provvedere sulla domanda di lottizzazione presentata dai ricorrenti entro un determinato termine e nei sensi sopra espressi, attesa la dimostrata fondatezza dell'istanza di lottizzazione in questione;

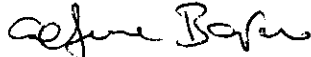
2) dichiarare illegittimo anche il silenzio-rifiuto sia della Regione che del Comune in relazione al procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) dello stesso piano di lottizzazione A49 e conseguentemente disporre l'annullamento, ordinando agli inadempienti enti resistenti di provvedere in relazione a siffatta procedura entro un determinato termine e nei sensi sopra espressi.

Si precisa che la controversia ha valore indeterminabile.

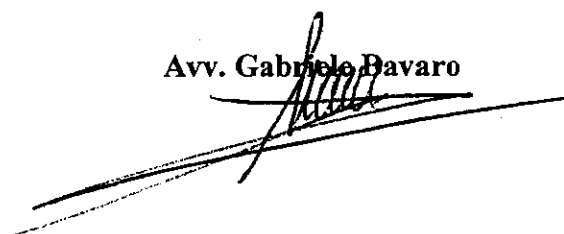
Vittoria di spese e competenze.

Bari,

Avv. Caterina Bavaro



Avv. Gabriele Bavaro



Relata di notifica: ad istanza dei Sigg.ri Perrone Angela Maria, Ruccia Adalgisa sr., Ruccia Adalgisa jr, Ruccia Daniele, Ruccia Giovanna, Ruccia Vincenzo, Ruccia Vito, io sottoscritto Avvocato Gabriele Bavaro, abilitato ad eseguire le notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rilasciata in data 5.2.2008, copia conforme del suesteso ricorso al Tar Bari ho notificato:

1) al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la Casa comunale in Modugno (70026), alla Piazza del Popolo, n. 16, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 431 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76529035715-0

Avv. Gabriele Bavaro



VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

2) alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente p.t., sedente per la carica in Bari (70121), al Lungomare Nazario Sauro, n. 31-33, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 432 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76529035716-1

Avv. Gabriele Bavaro

VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

Tribunale amministrativo regionale per la Puglia -Bari- Sez. III

F.to Am. Gabriel Barato

-resistenti-



Avv. Gabriele Bavaro

Via M. di Montrone 106 - 70122 Bari - tel. 080-5220597
C.so Vitt. Emanuele 22 - 20122 Milano - tel-fax. 02-39680184

per la definizione ed indicazione dei criteri di esecuzione della sentenza

n. 1531/2014

con riguardo agli specifici atti da adottare a cura del commissario ed ai relativi termini entro cui improrogabilmente assumerli, in considerazione della totale inerzia sino ad oggi serbata dallo stesso commissario *ad acta* nonostante avesse avuto una proroga di ben 270 giorni per completare tutte le operazioni commissariali.

Premesse in fatto e in diritto

1) Con ricorso ex artt. 31 e 117 d.lgs. 104/2010 e art. 2 l. 241/90, gli odierni reclamanti, premesso di essere comproprietari di un suolo edificatorio sito nel territorio del Comune di Modugno alla C/da Lago, identificato in catasto al fg. 25, p.lla n. 1950, di estensione pari a mq 12.426, adivano codesto on.le Tribunale per accertare e dichiarare l'annullamento del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sulla domanda di lottizzazione del comparto edificatorio A49 (ove ricade il suolo di loro proprietà), presentata presso gli uffici tecnici del Comune di Modugno il 3.11.2009, nonché per l'annullamento dell'ulteriore silenzio-inadempimento - sia comunale che regionale - formatosi in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) del piano di lottizzazione in questione.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano anche la condanna del Comune resistente alla conclusione del suindicato procedimento amministrativo mediante adozione di un provvedimento espresso di approvazione del PUE nonché,

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avvocato Gabriele Bavaro, presso il cui studio in Bari alla Via Marchese di Montrone, 106 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio.

Conferisco al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in sua sostituzione, ritenendo sin da ora il suo operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

F.to *Adalgisa Ruccia*

F.to *Gianna Ruccia*

F.to *Angela Perrone*

Per autenticità di firma

F.to *Gabriele Bavaro*

quanto al distinto procedimento di v.a.s., la altrettanto condanna di entrambe le Amministrazioni resistenti, comunale e regionale, alla conclusione di detto procedimento mediante parere espresso.

2) Con sentenza n. 1531 del 11.12.2014, codesto on.le Collegio, in accoglimento del ricorso, *“dichiara(va) illegittimo il silenzio del Comune di Modugno sull'istanza dei ricorrenti... ingiunge(ndo) alla predetta Amministrazione di concludere il relativo procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura degli interessati, se successiva, decorsi inutilmente i quali si provvederà, ad istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta”* (cfr. pag. 8 della citata sentenza).

3) Poiché era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notifica della predetta sentenza effettuata il 9.1.2015, senza che lo stesso Comune avesse adottato alcun atto o provvedimento, i deducenti presentavano in data 22.4.2015 istanza di nomina di commissario *ad acta* per l'adozione di tutti i provvedimenti più opportuni ai fini della corretta esecuzione della sentenza.

4) Di talché con ordinanza n. 731 del 15.5.2015, codesto on.le Collegio provvedeva a *“nomin(are) il Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, per lo svolgimento degli adempimenti di cui alla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sezione Terza, 11.12.2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni*

dalla comunicazione della presente decisione" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza).

5) In esecuzione della predetta ordinanza, la Città Metropolitana di Bari, con determinazione dirigenziale n. 3394 del 15.6.2015 nominava, quale commissario *ad acta*, l'ing. Monaco Emilia, la quale **solo in data 17.9.2015 (dopo ben 3 mesi dalla sua nomina)** si recava presso l'Ufficio Tecnico del Comune resistente (come risulta dall'incompleto verbale depositato in atti dallo stesso commissario, che si è insediato in quella stessa data senza una sia pur minima convocazione delle parti e quindi senza alcuna garanzia del contraddittorio in fase di esecuzione della sentenza) per prendere visione dei documenti tecnici, nonostante avesse conseguito già dai concludenti e già dal 30 luglio il carteggio tecnico completo comunale e tutti i documenti e gli atti difensivi depositati al Tar, per ottenere i quali aveva inviato a codesto Collegio la nota del 9.7.2015.

6) Successivamente, solo in data 29.9.2015, il commissario, che avrebbe dovuto concludere l'intera attività commissariale entro metà settembre (se si vuol considerare il termine di 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza n. 731/2015) o al più entro il 12 ottobre (se, invece, volesse considerarsi come *dies a quo* dei 120 giorni quello del 15.6.2015 della sua nomina), si riduceva a richiedere una proroga del termine di "270 giorni naturali e consecutivi strettamente necessari per il compimento delle attività", dopo aver inutilmente consumato ben oltre **tre mesi e mezzo** dei suoi 120 giorni a disposizione, **senza peraltro aver compiuto alcuna attività, né istruttoria e né provvedimento.**

7) Gli odierni reclamanti, con memoria del 19.10.2015, non potevano non opporsi a tale richiesta commissariale perché irragionevole ed immotivata, acconsentendo tuttavia che la proroga fosse accordata per un arco temporale strettamente necessario a garantire la conclusione del procedimento urbanistico, da quantificare in appena 75 giorni (30 giorni per l'adozione, 15 giorni per osservazioni, 30 per l'approvazione definitiva) oppure, in subordine, in un termine non superiore a 90 giorni oppure ancora nel termine ritenuto più congruo da parte dell'adito Collegio, **comunque non superiore a 270 giorni.**

8) Con ordinanza n. 1361 del 23.10.2015 codesto on.le Collegio "*ritene(va) congruo concedere una proroga fino al 31.07.2016 in considerazione dei motivi addotti dal medesimo commissario ad acta, raccomandando comunque di tenere in debita considerazione le esigenze di contenimento dei tempi del procedimento a cui sono tenute tutte le amministrazioni coinvolte, oltre al medesimo commissario ad acta*" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza).

Sennonché, **pur avendo il commissario *ad acta* sin dal 15.6.2015 avuto la nomina e pur avendo ottenuto sin dal 23.10.2015 la proroga dei termini, solo in data 14.12.2015 (a distanza, dunque, di 6 mesi circa dalla propria nomina e di quasi 2 mesi dalla proroga del Tar) compiva il suo primo atto formale**, ma meramente ricognitivo dei documenti visto che in quella stessa data il commissario si limitava a richiedere ai concludenti una integrazione della documentazione già in suo possesso "*per consentire l'acquisizione dei pareri necessari e propedeutici all'approvazione del piano*".

9) Poiché con la predetta nota del 14.12.2015 il commissario aveva richiesto una copiosa documentazione tecnica ed in considerazione del fatto che la richiesta commissariale di integrazione della documentazione era stata richiesta solo in prossimità delle festività natalizie, i reclamanti, solo in data 22.1.2016 riuscivano a trasmettere, per il tramite del loro tecnico, una prima parte della chiesta documentazione, riservandosi di produrre in prosieguo la *“documentazione necessaria per la riacquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001”* poiché in fase di elaborazione; documentazione quest’ultima che, nonostante la sua enorme mole e complessità, veniva consegnata per il tramite del sottoscritto difensore il 18.3.2016, dunque in appena 2 mesi rispetto ai 6 mesi impiegati dal commissario per adottare una sola mera nota istruttoria, specificando altresì che, solo per mera comodità del commissario, i deducanti avrebbero anche provveduto alla consegna *“brevi manu”* del plico con gli elaborati tecnici.

10) Sta di fatto che con nota del 25.3.2016, il commissario *ad acta* (che, va evidenziato, interloquiva dopo quasi 10 mesi dalla sua nomina solo per la prima volta con il sottoscritto difensore), anziché procedere immediatamente all’esame di tutta la documentazione trasmessa prima il 22.1.2016 e poi a completamento il 18.3.2016, prendeva ancora tempo nell’esaminare la pratica adducendo pretestuosamente quale motivazione il fatto *“che ad oggi non risulta ancora pervenuto il plico contenente gli elaborati tecnici”*, quando invece lo stesso commissario avrebbe potuto avviare la propria attività avendo i documenti inizialmente trasmessi dai concludenti il 30.7.2015 nonché, come si è detto, quelli trasmessi il 22.1.2016 e il

18.3.2016; elaborati tecnici che poi, comunque, venivano materialmente consegnati la settimana successiva in data 1.4.2016.

11) Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria affinché il commissario provvedesse finalmente all'adozione almeno del primo atto della successiva sequenza procedimentale, lo stesso tuttavia **ha persistito nei successivi 3 mesi nella propria illogica ed immotivata inerzia**, tant'è che i concludenti si vedevano costretti, con tre distinte note del 22.4.2016, del 11.5.2016 e del 7.6.2016 a sollecitare ripetutamente il commissario *ad acta* affinché, oltre a provvedere alla emanazione degli atti del procedimento lottizzatorio, desse almeno contezza di come e quando intendesse procedere, visto che aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere già da 3 mesi, dall'1.4.2016; il tutto non senza tuttavia precisare, sempre nella nota dell'11.5.2016, come l'attività commissariale fosse da intendersi sostitutiva della p.a. comunale per l'intero procedimento lottizzatorio e quindi sia rispetto alla fase di competenza della Giunta comunale sia a quella precedente di carattere istruttorio di competenza degli uffici tecnici comunali per i pareri endoprocedimentali.

Dunque, **ai primi 6 mesi di totale inerzia commissariale** (dall'atto di nomina del 15.6.2015 alla prima ed unica richiesta documentale del 14.12.2015) si **aggiungeva un ulteriore periodo di 3 mesi di altrettanta totale inerzia** (dal 18.3.2016 al 27.6.2016) **per un periodo complessivo di inattività di ben 9 mesi**, senza che il commissario avesse adottato alcun provvedimento e/o compiuto alcuna valutazione sugli atti da adottare, perpetrando in danno dei deducenti un'ingiusta inerzia procedimentale alla

stessa stregua di quella comunale, già censurata in sede giurisdizionale ed annullata da codesto on.le Tribunale in quanto illegittima.

12) Senonché, a fronte di siffatto quadro fattuale e di incomprensibile ed ingiustificata inattività del commissario *ad acta*, quest'ultimo, pur avendo ricevuto in tempo utile e compatibile con la scadenza dei termini tutta la documentazione richiesta e pur avendo ottenuto dal Tar la proroga dei termini di ben 270 giorni per completare la propria attività e quindi approvare il p.d.l. in via definitiva, con nota del 27.6.2016, dopo aver clamorosamente addebitato il "*risibile rallentamento*" al fatto che la documentazione richiesta in data 14.12.2015 fosse "*stata prodotta dai lottizzandi in data 1.4.2016*" (quindi senza dare atto che i reclamanti avevano provveduto alla trasmissione della documentazione già il 22.1.2016 ed il 18.3.2016 e che dunque lo stesso commissario sin da fine marzo era nelle condizioni di poter procedere quantomeno all'adozione del p.d.l.), ha richiesto un'ulteriore proroga di 80 giorni rispetto ai 270 inizialmente già accordati dal Tar, con l'aggravante di aver richiesto pareri agli uffici del Comune (nella specie il parere al Servizio Attività Produttive e al Servizio Lavori Pubblici), pur trattandosi di attività amministrativa proprio per la quale era stato nominato dal Tar.

In altri termini, non solo il commissario ad oggi **continua a non compiere alcuna valutazione e/o adozione provvedimentoale impedendo con la sua inerzia che la sentenza del Tar sia ottemperata**, ma ha clamorosamente coinvolto nella sua attività commissariale, ancorché fosse *longa manus* del giudice, lo stesso Comune, richiedendo erroneamente pareri

endoprocedimentali che avrebbe dovuto esso stesso assumere e quindi condizionando altrettanto clamorosamente l'adozione del p.d.l. alle determinazioni degli incompetenti uffici comunali; con la sentenza di annullamento dell'illegittimo silenzio comunale il Tar aveva affidato il potere provvedimentale commissariale e questi lo ha, invece, inammissibilmente riassegnato agli organi comunali, eludendo la portata precettiva della sentenza del Tar e quindi vanificando ogni diritto di azione e di difesa dei concludenti (che tornano quindi inaccettabilmente nella originaria fase di inerzia comunale) nonché lo stesso potere giurisdizionale del Tar, che ha nominato un commissario *ad acta* per vedere eseguita una propria sentenza e che il commissario *ad acta* invece ha rimesso di nuovo al Comune.

13) Alla luce di tutto ciò è evidente la necessità di un intervento da parte di codesto on.le Collegio che - in considerazione dell'evidente incertezza in cui verte il commissario *ad acta* il quale non solo è già da troppo tempo inerte e continua a richiedere inutili proroghe ma che addirittura ha affidato (agli uffici tecnici comunali) o intende affidare (alla giunta comunale) l'adozione degli atti rispettivamente istruttori e provvedimentali quasi come se avesse solo un ruolo di propulsivo coordinamento degli organi tecnici, da un lato, e degli organi comunali dall'altro - individui analiticamente, uno per uno, i singoli atti che il commissario *ad acta* è chiamato ad adottare ai fini della definitiva approvazione del p.d.l. nonché il termine improrogabile entro il quale ciascun atto debba necessariamente essere adottato, in modo da garantire, per un verso, che siano finalmente individuati e adottati tutti gli

atti necessari per l'approvazione del p.d.l. e, per un altro, che l'intera attività commissariale possa speditamente avviarsi e compiersi senza ulteriori proroghe.

14) Più in particolare, si chiede a codesto on.le Collegio di indicare al commissario *ad acta*, previa sua convocazione ad un'apposita camera di consiglio a fissarsi, di adottare i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2001:

1) entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento che sarà adottato dal Tar, **l'atto di adozione del p.d.l.**, procedendo (immediatamente dopo) alla trasmissione dell'atto all'Ufficio Anti-Sisma della Regione per il prescritto parere *ex art. 89*;

2) negli ulteriori 60 giorni curare tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione della delibera di adozione ed alla successiva sub-fase delle osservazioni dei terzi;

3) nei successivi 30 giorni procedere alla definitiva approvazione del p.d.l. e a tutti gli ulteriori adempimenti anche di carattere pubblicitario previsti dalla legge.

P.Q.M.

Si chiede a codesto on.le Collegio:

1) di accertare l'inerzia del commissario *ad acta* rispetto alla doverosa e compiuta esecuzione della sentenza n. 1531/2014, che ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Modugno sulla domanda di lottizzazione presentata dai reclamanti;

2) di delineare, in accoglimento del suesposto reclamo e previa convocazione del commissario *ad acta* in camera di consiglio, tempi e modalità dell'attività commissariale, mediante espressa ed analitica individuazione di tutti i singoli atti (come specificato al punto *sub* 14) e dei relativi e improrogabili termini in cui lo stesso commissario *ad acta* sarà tenuto ad adottarli (sempre punto *sub* 14) ai fini della corretta esecuzione della sentenza n. 1531/2014.

Bari,

Avv. Gabriele Bavaro



Relata di notifica: ad istanza dei sigg.ri Perrone Angela Maria, Ruccia Adalgisa sr., Ruccia Adalgisa jr, Ruccia Daniele, Ruccia Giovanna, Ruccia Vincenzo, Ruccia Vito, io sottoscritto Avvocato Gabriele Bavaro, abilitato ad eseguire le notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rilasciata in data 5.2.2008, copia conforme del suesposto reclamo al Tar Bari, sez. III, in relazione al giudizio R.G. 803/2014 ho notificato:

1) al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la Casa comunale in **Modugno (70026), alla Piazza del Popolo, n. 16**, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 635 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76714936010-3

Avv. Gabriele Bavaro



VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI



2) all'Ing. Emilia Monaco, quale Commissario *ad acta*, presso il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, della Città Metropolitana di Bari, in Bari (70126), alla Via Castromediano, n. 138, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 636 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76714936037-6

Avv. Gabriele Bavaro

VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. **635** Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1984 N. 53)

AVV. GABRIELE BAVARO
Via M. di Montmore, 108
Tel. 080 522.05.97 - Fax 080 573.98.76
70122 BARI

(firma)

AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza delle suddette persone, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'agente postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Datto avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza; l'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, l'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registro (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il plico, L'AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

AG

RACC. A.R. n.



76714936010-3

SPEST. 15.

COMUNE DI NOBUGNO IN PERS. DEL SINDACO P.T.

PIAZZA DEL POPOLO, 16

70026

NOBUGNO (BA)

(Tel. 0376 320.401) A. BARUFFALDI - MANTOVA 573 Avv. - A

Poste Italiane

Postaraccomandata

AR 70026

100767149360103

1-P1013789

04.07.2016 19.07
Euro 007.70



Via M. di Montrone 106 - 70122 Bari - tel. 080-5220597
C.so Vitt. Emanuele 22 - 20122 Milano - tel-fax. 02-39680184

3
 C. P. I. *Montgomery*
Ass. Territory
 Ass. Ass. *Terr. Tax*
 Ass. *Gen. Sec. Judge*
 MANDATO

MANDATO

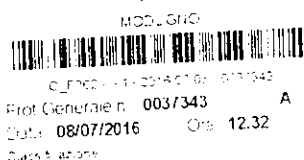
Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avvocato Gabriele Bavaro, presso il cui studio in Bari alla Via Marchese di Montrone, 106 ed in Milano al C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio. Conferisco al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in sua sostituzione, ritenendo sin da ora il suo operato per rato e per fermo.

T.to Vito Ruccia
T.to Vincenzo Ruccia
T.to Adelgiso Ruccia
T.to Daniele Ruccia
Per autenticità di firma

Fr. to Mr. Gabriel Berio

-resistenti-

-il Commissario *ad acta*, Ing. Emilia Monaco,



Avv. Gabriele Bavaro

Via M. di Montrone 106 - 70122 Bari - tel. 080-5220597
C.so Vitt. Emanuele 22 - 20122 Milano - tel-fax. 02-39680184

per la definizione ed indicazione dei criteri di esecuzione della sentenza

n. 1531/2014

con riguardo agli specifici atti da adottare a cura del commissario ed ai relativi termini entro cui improrogabilmente assumerli, in considerazione della totale inerzia sino ad oggi serbata dallo stesso commissario *ad acta* nonostante avesse avuto una proroga di ben 270 giorni per completare tutte le operazioni commissariali.

Premesse in fatto e in diritto

1) Con ricorso ex artt. 31 e 117 d.lgs. 104/2010 e art. 2 l. 241/90, gli odierni reclamanti, premesso di essere comproprietari di un suolo edificatorio sito nel territorio del Comune di Modugno alla C/da Lago, identificato in catasto al fg. 25, p.lla n. 1950, di estensione pari a mq 12.426, adivano codesto on.le Tribunale per accertare e dichiarare l'annullamento del silenzio-rifiuto illegittimamente formatosi sulla domanda di lottizzazione del comparto edificatorio A49 (ove ricade il suolo di loro proprietà), presentata presso gli uffici tecnici del Comune di Modugno il 3.11.2009, nonché per l'annullamento dell'ulteriore silenzio-inadempimento - sia comunale che regionale - formatosi in relazione alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (v.a.s.) del piano di lottizzazione in questione.

Pertanto, i ricorrenti chiedevano anche la condanna del Comune resistente alla conclusione del suindicato procedimento amministrativo mediante adozione di un provvedimento espresso di approvazione del PUE nonché,

MANDATO

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio l'Avvocato Gabriele Bavaro, presso il cui studio in Bari all'Via Marchese di Montrone, 106 ed in Milano a C.so Vitt. Emanuele, n. 22, eleggo domicilio. Conferisco al nominato difensore ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di proporre motivi aggiunti anche avverso atti ulteriori, presentare istanze per decreti inaudita altera parte, transigere, rinunciare, di nominare nel mio interesse avvocati in sua sostituzione, ritenendo sin da ora il suo operato per rato e per fermo.

Da Lei preventivamente informato ai sensi del d.lgs. n. 126/03 la autorizzo, quale titolare del trattamento dei miei dati personali, ad utilizzarli nel presente giudizio e per il suo componimento bonario ed a comunicare agli stessi suoi collaboratori ed eventuali sostituti ed ai suoi dipendenti, diffondendoli nei limiti pertinenti all'incarico conferitole.

T.to Adelisa Ruccia

T.to Grazia Ruccia

T.to Luigi Perrone

Per autenticità di firma

T.to Gabriele Bavaro

quanto al distinto procedimento di v.a.s., la altrettanto condanna di entrambe le Amministrazioni resistenti, comunale e regionale, alla conclusione di detto procedimento mediante parere espresso.

2) Con sentenza n. 1531 del 11.12.2014, codesto on.le Collegio, in accoglimento del ricorso, *"dichiara(va) illegittimo il silenzio del Comune di Modugno sull'istanza dei ricorrenti... ingiunge(ndo) alla predetta Amministrazione di concludere il relativo procedimento, mediante adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura degli interessati, se successiva, decorsi inutilmente i quali si provvederà, ad istanza di parte, alla nomina di un commissario ad acta"* (cfr. pag. 8 della citata sentenza).

3) Poiché era decorso infruttuosamente il termine di novanta giorni dalla notifica della predetta sentenza effettuata il 9.1.2015, senza che lo stesso Comune avesse adottato alcun atto o provvedimento, i deducenti presentavano in data 22.4.2015 istanza di nomina di commissario *ad acta* per l'adozione di tutti i provvedimenti più opportuni ai fini della corretta esecuzione della sentenza.

4) Di talché con ordinanza n. 731 del 15.5.2015, codesto on.le Collegio provvedeva a *"nomin(are) il Dirigente dell'Ufficio Ripartizione Urbanistica ed Edilizia privata della Città Metropolitana di Bari, con facoltà di delega, per lo svolgimento degli adempimenti di cui alla sentenza del Tar Puglia, Bari, Sezione Terza, 11.12.2014, n. 1531, entro il termine di 120 giorni*

dalla comunicazione della presente decisione" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza).

5) In esecuzione della predetta ordinanza, la Città Metropolitana di Bari, con determinazione dirigenziale n. 3394 del 15.6.2015 nominava, quale commissario *ad acta*, l'ing. Monaco Emilia, la quale **solo in data 17.9.2015 (dopo ben 3 mesi dalla sua nomina)** si recava presso l'Ufficio Tecnico del Comune resistente (come risulta dall'incompleto verbale depositato in atti dallo stesso commissario, che si è insediato in quella stessa data senza una sia pur minima convocazione delle parti e quindi senza alcuna garanzia del contraddittorio in fase di esecuzione della sentenza) per prendere visione dei documenti tecnici, nonostante avesse conseguito già dai concludenti e già dal 30 luglio il carteggio tecnico completo comunale e tutti i documenti e gli atti difensivi depositati al Tar, per ottenere i quali aveva inviato a codesto Collegio la nota del 9.7.2015.

6) Successivamente, solo in data 29.9.2015, il commissario, che avrebbe dovuto concludere l'intera attività commissariale entro metà settembre (se si vuol considerare il termine di 120 giorni dalla notifica dell'ordinanza n. 731/2015) o al più entro il 12 ottobre (se, invece, volesse considerarsi come *dies a quo* dei 120 giorni quello del 15.6.2015 della sua nomina), si riduceva a richiedere una proroga del termine di *"270 giorni naturali e consecutivi strettamente necessari per il compimento delle attività"*, dopo aver inutilmente consumato ben oltre **tre mesi e mezzo** dei suoi 120 giorni a disposizione, **senza peraltro aver compiuto alcuna attività, né istruttoria e né provvedimento.**

7) Gli odierni reclamanti, con memoria del 19.10.2015, non potevano non opporsi a tale richiesta commissariale perché irragionevole ed immotivata, acconsentendo tuttavia che la proroga fosse accordata per un arco temporale strettamente necessario a garantire la conclusione del procedimento urbanistico, da quantificare in appena 75 giorni (30 giorni per l'adozione, 15 giorni per osservazioni, 30 per l'approvazione definitiva) oppure, in subordine, in un termine non superiore a 90 giorni oppure ancora nel termine ritenuto più congruo da parte dell'adito Collegio, comunque non superiore a 270 giorni.

8) Con ordinanza n. 1361 del 23.10.2015 codesto on.le Collegio "ritene(va) congruo concedere una proroga fino al 31.07.2016 in considerazione dei motivi addotti dal medesimo commissario ad acta, raccomandando comunque di tenere in debita considerazione le esigenze di contenimento dei tempi del procedimento a cui sono tenute tutte le amministrazioni coinvolte, oltre al medesimo commissario ad acta" (cfr. pag. 2 della citata ordinanza). Sennonché, pur avendo il commissario *ad acta* sin dal 15.6.2015 avuto la nomina e pur avendo ottenuto sin dal 23.10.2015 la proroga dei termini, solo in data 14.12.2015 (a distanza, dunque, di 6 mesi circa dalla propria nomina e di quasi 2 mesi dalla proroga del Tar) compiva il suo primo atto formale, ma meramente ricognitivo dei documenti visto che in quella stessa data il commissario si limitava a richiedere ai concludenti una integrazione della documentazione già in suo possesso "per consentire l'acquisizione dei pareri necessari e propedeutici all'approvazione del piano".

9) Poiché con la predetta nota del 14.12.2015 il commissario aveva richiesto una copiosa documentazione tecnica ed in considerazione del fatto che la richiesta commissariale di integrazione della documentazione era stata richiesta solo in prossimità delle festività natalizie, i reclamanti, solo in data 22.1.2016 riuscivano a trasmettere, per il tramite del loro tecnico, una prima parte della chiesta documentazione, riservandosi di produrre in prosieguo la *"documentazione necessaria per la riacquisizione del parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001"* poiché in fase di elaborazione; documentazione quest'ultima che, nonostante la sua enorme mole e complessità, veniva consegnata per il tramite del sottoscritto difensore il 18.3.2016, dunque in appena 2 mesi rispetto ai 6 mesi impiegati dal commissario per adottare una sola mera nota istruttoria, specificando altresì che, solo per mera comodità del commissario, i deducenti avrebbero anche provveduto alla consegna *"brevi manu"* del plico con gli elaborati tecnici.

10) Sta di fatto che con nota del 25.3.2016, il commissario *ad acta* (che, va evidenziato, interloquiva dopo quasi 10 mesi dalla sua nomina solo per la prima volta con il sottoscritto difensore), anziché procedere immediatamente all'esame di tutta la documentazione trasmessa prima il 22.1.2016 e poi a completamento il 18.3.2016, prendeva ancora tempo nell'esaminare la pratica adducendo pretestuosamente quale motivazione il fatto *"che ad oggi non risulta ancora pervenuto il plico contenente gli elaborati tecnici"*, quando invece lo stesso commissario avrebbe potuto avviare la propria attività avendo i documenti inizialmente trasmessi dai concludenti il 30.7.2015 nonché, come si è detto, quelli trasmessi il 22.1.2016 e il

18.3.2016; elaborati tecnici che poi, comunque, venivano materialmente consegnati la settimana successiva in data 1.4.2016.

11) Una volta acquisita tutta la documentazione necessaria affinché il commissario provvedesse finalmente all'adozione almeno del primo atto della successiva sequenza procedimentale, lo stesso tuttavia **ha persistito nei successivi 3 mesi nella propria illogica ed immotivata inerzia**, tant'è che i concludenti si vedevano costretti, con tre distinte note del 22.4.2016, del 11.5.2016 e del 7.6.2016 a sollecitare ripetutamente il commissario *ad acta* affinché, oltre a provvedere alla emanazione degli atti del procedimento lottizzatorio, desse almeno contezza di come e quando intendesse procedere, visto che aveva a disposizione tutta la documentazione necessaria ai fini del decidere già da 3 mesi, dall'1.4.2016; il tutto non senza tuttavia precisare, sempre nella nota dell'11.5.2016, come l'attività commissariale fosse da intendersi sostitutiva della p.a. comunale per l'intero procedimento lottizzatorio e quindi sia rispetto alla fase di competenza della Giunta comunale sia a quella precedente di carattere istruttorio di competenza degli uffici tecnici comunali per i pareri endoprocedimentali.

Dunque, ai primi 6 mesi di totale inerzia commissariale (dall'atto di nomina del 15.6.2015 alla prima ed unica richiesta documentale del 14.12.2015) si aggiungeva un ulteriore periodo di 3 mesi di altrettanta totale inerzia (dal 18.3.2016 al 27.6.2016) **per un periodo complessivo di inattività di ben 9 mesi**, senza che il commissario avesse adottato alcun provvedimento e/o compiuto alcuna valutazione sugli atti da adottare, perpetrando in danno dei deducenti un'ingiusta inerzia procedimentale alla

stessa stregua di quella comunale, già censurata in sede giurisdizionale ed annullata da codesto on.le Tribunale in quanto illegittima.

12) Senonché, a fronte di siffatto quadro fattuale e di incomprensibile ed ingiustificata inattività del commissario *ad acta*, quest'ultimo, pur avendo ricevuto in tempo utile e compatibile con la scadenza dei termini tutta la documentazione richiesta e pur avendo ottenuto dal Tar la proroga dei termini di ben 270 giorni per completare la propria attività e quindi approvare il p.d.l. in via definitiva, con nota del 27.6.2016, dopo aver clamorosamente addebitato il "*risibile rallentamento*" al fatto che la documentazione richiesta in data 14.12.2015 fosse "*stata prodotta dai lottizzandi in data 1.4.2016*" (quindi senza dare atto che i reclamanti avevano provveduto alla trasmissione della documentazione già il 22.1.2016 ed il 18.3.2016 e che dunque lo stesso commissario sin da fine marzo era nelle condizioni di poter procedere quantomeno all'adozione del p.d.l.), ha richiesto un'ulteriore proroga di 80 giorni rispetto ai 270 inizialmente già accordati dal Tar, con l'aggravante di aver richiesto pareri agli uffici del Comune (nella specie il parere al Servizio Attività Produttive e al Servizio Lavori Pubblici), pur trattandosi di attività amministrativa proprio per la quale era stato nominato dal Tar.

In altri termini, non solo il commissario ad oggi **continua a non compiere alcuna valutazione e/o adozione provvedimentoale impedendo con la sua inerzia che la sentenza del Tar sia ottemperata**, ma ha clamorosamente coinvolto nella sua attività commissariale, ancorché fosse *longa manus* del giudice, lo stesso Comune, richiedendo erroneamente pareri

endoprocedimentali che avrebbe dovuto esso stesso assumere e quindi condizionando altrettanto clamorosamente l'adozione del p.d.l. alle determinazioni degli incompetenti uffici comunali; con la sentenza di annullamento dell'illegittimo silenzio comunale il Tar aveva affidato il potere provvedimentale commissariale e questi lo ha, invece, inammissibilmente riassegnato agli organi comunali, eludendo la portata precettiva della sentenza del Tar e quindi vanificando ogni diritto di azione e di difesa dei concludenti (che tornano quindi inaccettabilmente nella originaria fase di inerzia comunale) nonché lo stesso potere giurisdizionale del Tar, che ha nominato un commissario *ad acta* per vedere eseguita una propria sentenza e che il commissario *ad acta* invece ha rimesso di nuovo al Comune.

13) Alla luce di tutto ciò è evidente la necessità di un intervento da parte di codesto on.le Collegio che - in considerazione dell'evidente incertezza in cui verte il commissario *ad acta* il quale non solo è già da troppo tempo inerte e continua a richiedere inutili proroghe ma che addirittura ha affidato (agli uffici tecnici comunali) o intende affidare (alla giunta comunale) l'adozione degli atti rispettivamente istruttori e provvedimentali quasi come se avesse solo un ruolo di propulsivo coordinamento degli organi tecnici, da un lato, e degli organi comunali dall'altro - individui analiticamente, uno per uno, i singoli atti che il commissario *ad acta* è chiamato ad adottare ai fini della definitiva approvazione del p.d.l. nonché il termine improrogabile entro il quale ciascun atto debba necessariamente essere adottato, in modo da garantire, per un verso, che siano finalmente individuati e adottati tutti gli

atti necessari per l'approvazione del p.d.l. e, per un altro, che l'intera attività commissariale possa speditamente avviarsi e compiersi senza ulteriori proroghe.

14) Più in particolare, si chiede a codesto on.le Collegio di indicare al commissario *ad acta*, previa sua convocazione ad un'apposita camera di consiglio a fissarsi, di adottare i seguenti provvedimenti ai sensi dell'art. 16 della legge regionale n. 20/2001:

- 1) entro e non oltre 30 giorni dal provvedimento che sarà adottato dal Tar, **l'atto di adozione del p.d.l.**, procedendo (immediatamente dopo) alla trasmissione dell'atto all'Ufficio Anti-Sisma della Regione per il prescritto parere *ex art. 89*;
- 2) negli ulteriori 60 giorni curare tutti gli adempimenti connessi alla pubblicazione della delibera di adozione ed alla successiva sub-fase delle osservazioni dei terzi;
- 3) nei successivi 30 giorni procedere alla definitiva approvazione del p.d.l. e a tutti gli ulteriori adempimenti anche di carattere pubblicitario previsti dalla legge.

P.Q.M.

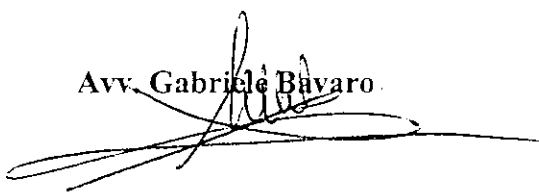
Si chiede a codesto on.le Collegio:

- 1) di accertare l'inerzia del commissario *ad acta* rispetto alla doverosa e compiuta esecuzione della sentenza n. 1531/2014, che ha accolto il ricorso proposto avverso il silenzio serbato dal Comune di Modugno sulla domanda di lottizzazione presentata dai reclamanti;

2) di delineare, in accoglimento del suesposto reclamo e previa convocazione del commissario *ad acta* in camera di consiglio, tempi e modalità dell'attività commissariale, mediante espressa ed analitica individuazione di tutti i singoli atti (come specificato al punto *sub* 14) e dei relativi e improrogabili termini in cui lo stesso commissario *ad acta* sarà tenuto ad adottarli (sempre punto *sub* 14) ai fini della corretta esecuzione della sentenza n. 1531/2014.

Bari,

Avv. Gabriele Bavaro



Relata di notifica: ad istanza dei sigg.ri Perrone Angela Maria, Ruccia Adalgisa sr., Ruccia Adalgisa jr, Ruccia Daniele, Ruccia Giovanna, Ruccia Vincenzo, Ruccia Vito, io sottoscritto Avvocato Gabriele Bavaro, abilitato ad eseguire le notifiche ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, con autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, rilasciata in data 5.2.2008, copia conforme del suesposto reclamo al Tar Bari, sez. III, in relazione al giudizio R.G. 803/2014 ho notificato:

1) al **Comune di Modugno**, in persona del Sindaco p.t., sedente per la carica presso la Casa comunale in **Modugno (70026), alla Piazza del Popolo, n. 16**, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 635 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76714936010-3

Avv. Gabriele Bavaro



VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI



2) all'Ing. Emilia Monaco, quale Commissario *ad acta*, presso il Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Ambiente, della Città Metropolitana di Bari, in Bari (70126), alla Via Castromediano, n. 138, ivi spedendola, previa iscrizione al numero 636 del proprio registro cronologico ed in data corrispondente al timbro postale di vidimazione, a mezzo del servizio postale in plico raccomandato a.r. n. 76714936037-6

Avv. Gabriele Bavaro

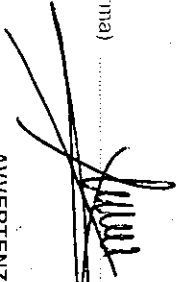
VIDIMAZIONE UFFICIO POSTALE DI BARI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. **635** Reg. Cron.
AVVOCATO AUTORIZZATO
(LEGGE 21/01/1994 N. 53)

AVV. GABRIELE BAVARO
Via M. di Montone, 106
Tel. 080 522.05.97 - Fax 080 573.98.76
70122 BARI

(firma)

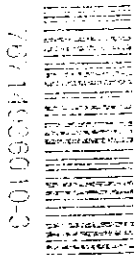


AVVERTENZE

(Art. 139 C.P.C. e art. 8 L. 20/11/1982 n. 890 modif. dalla L. 80/05)
Il plico deve essere consegnato al destinatario o a persona con lui convivente o addetto alla casa, all'ufficio, all'azienda purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace. In caso di assenza del destinatario, di rifiuto o assenza dello staff della persona, il plico deve essere depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale. L'ufficio postale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata e avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dello avviso, in caso di assenza del destinatario deve essere affisso alla porta d'ingresso o immesso nella cassetta della corrispondenza. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore. L'ufficio Notifiche mittente, il numero cronologico e modello registrato (dati ricavabili in alto a sinistra della busta). Trascorsi 10 giorni dalla spedizione della lettera raccomandata senza che sia stato ritirato il plico, l'**AVVISO DI RICEVIMENTO DEVE ESSERE IMMEDIATAMENTE RESTITUITO AL MITTENTE** con tutte le annotazioni richieste nell'apposito spazio, e l'indicazione "atto non ritirato entro il termine di dieci giorni". Il plico, invece, deve essere restituito al mittente, in raccomandazione, dopo sei mesi dal deposito nell'ufficio postale con l'indicazione "non ritirato entro il termine di 180 giorni".

RACC. A.R. n.

AG



76714906010-3

SOST. L5

COMUNE DI NOBILINO IN PERS. DEL SINDACO P.T.

PIAZZA DEL POPOLO, 86

70026

Nobilino (BA)

Postaraccomandata
55
AVVOCATO AUTORIZZATO

Poste Italiane

04.07.2016 19.07
Euro 007.70